

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 febbraio 2014

sulla firma, a nome della Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all'Unione europea

(2014/122/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Confederazione svizzera relativi all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in vista dell'allargamento dell'Unione europea. La Croazia ha aderito all'Unione europea il 1° luglio 2013.
- (2) I negoziati sul protocollo si sono recentemente conclusi.
- (3) È opportuno, pertanto, che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome della Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all'Unione europea, è approvata con riserva della conclusione del protocollo stesso.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2014

*Per il Consiglio**Il presidente*

E. VENIZELOS